



SETTORE

Previdenziale

**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER
LE IMPRESE DEL CREDITO COOPERATIVO:
I CHIARIMENTI DELL'INPS**

RIFERIMENTI

- INPS, Circolare n. 104 del 21 maggio 2015

IN SINTESI

Con Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 è stata adeguata la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo alle disposizioni di cui all'art. 3 della Riforma Fornero.

L'INPS, nella Circolare n. 104 del 21 maggio 2015, fornisce chiarimenti in merito all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, alla contribuzione di finanziamento ed alle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA



La Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha introdotto l'obbligo di creare, nei settori esclusi dalle tradizionali forme di integrazione salariale, Fondi di solidarietà bilaterali frutto della concertazione tra Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali. Nei settori in cui tali Fondi già esistevano la Riforma ha imposto il loro adeguamento alle nuove disposizioni.

A seguito delle previsioni contenute nell'Accordo sindacale nazionale 30 ottobre 2013 stipulato tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sincra/Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e assicurazioni, integrato da un successivo accordo del 13 novembre 2013, è stato convenuto di **adeguare** il "*Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo*", istituito presso l'INPS, alle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012.

L'Accordo è stato recepito con **Decreto** interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014 (cfr. Aggiornamento AP n. 352/2014). L'entrata in vigore del suddetto decreto ha determinato l'abrogazione del Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000.



Con la **Circolare n. 104 del 21 maggio 2015** l'INPS riepiloga le caratteristiche, gli interventi (con particolare riguardo agli assegni straordinari) e il finanziamento del Fondo di solidarietà per le imprese del credito cooperativo.

Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle aziende del credito, interventi di **politiche attive** e **riqualificazione professionale** nell'ambito di processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività.

Interessati alle prestazioni del Fondo sono i lavoratori dipendenti delle imprese che, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati, applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari (articolo 2, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 157/2000).

In via **ordinaria** il Fondo provvede a:

- contribuire al finanziamento di **programmi formativi** di riconversione o riqualificazione professionale a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione;
- finanziare specifiche **prestazioni** a favore dei lavoratori interessati da
 - **riduzione dell'orario di lavoro** o da **sospensione** temporanea dell'**attività lavorativa** per cause previste dalla legislazione vigente in materia di CIG o CIGS (anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno previsti da accordi collettivi di categoria);
 - riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di **contratti di solidarietà espansivi**.

Per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata.

In via **straordinaria** il Fondo provvede all'erogazione di **assegni straordinari** per il sostegno al reddito, in **forma rateale**, ed al versamento della contribuzione correlata, a favore dei lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.



Si ricorda che il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento.

In via **emergenziale** il Fondo provvede all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l'accesso agli assegni straordinari, di un trattamento integrativo rispetto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl). A favore di tali lavoratori, il Fondo provvede al finanziamento:

- per la durata massima di 24 mesi, di specifici **trattamenti di sostegno al reddito** a favore dei lavoratori licenziati, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente;
- per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale (ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione).

Il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata. Tale versamento è escluso per tutto il periodo di percezione dell'ASpl.

L'Istituto comunica che le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle domande di interventi ordinari e emergenziali saranno fornite con successive circolari.

ASSEGNI STRAORDINARI

Può accedere alla **prestazione straordinaria** il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore del credito cooperativo, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di

- **maturare** i requisiti minimi per la fruizione del **trattamento pensionistico** (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza,
- entro un periodo massimo di **60 mesi** dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.



L'accertamento dei requisiti per l'accesso all'assegno straordinario viene effettuato dall'azienda esodante sulla base della documentazione prodotta dai lavoratori.

Il valore dell'**assegno straordinario** è **pari** all'importo del **trattamento pensionistico** che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro,

compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.

Il versamento della **contribuzione correlata** rimane a carico dell'azienda esodante per i periodi di erogazione dell'assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione.

Accordo sindacale

La società esodante, per accedere alla prestazione straordinaria, deve attuare le **procedure** legislative, ove previste, e contrattuali di confronto **sindacale**, stabilite dall'Accordo sindacale nazionale 30 ottobre 2013 e dal successivo accordo del 13 novembre 2013. Le procedure devono concludersi con un **accordo aziendale** sottoscritto dalle parti, che va inoltrato, a cura dell'azienda, alla sede INPS individuata in base alla matricola interessata. L'accordo contiene le **modalità di esodo** del personale dipendente in possesso dei requisiti e l'indicazione della Sede INPS presso la quale versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.

L'azienda esodante deve altresì trasmettere alla Sede INPS competente la dichiarazione denominata "Mod. di accreditamento e variazioni" (allegato n. 2 della Circolare n. 104/2015).

Presentazione della domanda

La domanda di assegno straordinario, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell'azienda, deve essere presentata dall'azienda esodante alla sede INPS individuata in base alla residenza del lavoratore ovvero alla c.d. Sede polo.

La domanda deve riportare i dati identificativi dell'azienda e le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.



L'**assegno straordinario** è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per **tre dici mensilità**.

Erogazione in unica soluzione

Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione dell'assegno straordinario una tantum. In tal caso,

- il valore dell'assegno è pari al **60%** di quanto sarebbe spettato se l'erogazione fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di decorrenza della prestazione;
- l'azienda non versa la contribuzione correlata.

Cumulabilità

L'assegno straordinario è **incompatibile** con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione dell'assegno medesimo.

In caso di inizio di una nuova attività, indifferentemente se con rapporto di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione, il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a darne tempestiva comunicazione:

- all'azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
- al Fondo di sostegno, tramite la sede INPS che gestisce l'assegno straordinario.

FINANZIAMENTO

Contributo ordinario

Per il finanziamento delle **prestazioni ordinarie** è dovuto al Fondo un contributo dello 0,36%, di cui:

- **0,24%** a carico del **datore di lavoro** e
- **0,12%** a carico dei **lavoratori**,

calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti.

L'Istituto avverte che eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori con le predette modalità.

Contributo addizionale

Le aziende interessate da **riduzioni di orario** o da **sospensione** dell'attività lavorativa sono altresì tenute a versare un **contributo addizionale** (a loro carico) nella misura dell'**1,50%**, calcolato sulle **retribuzioni** imponibili ai fini previdenziali **perse** dai lavoratori interessati dalle prestazioni del Fondo.

Contributo straordinario

Per la prestazione straordinaria in caso di esodo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un **contributo straordinario** il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al **fabbisogno di copertura** degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione.

Contributo emergenziale

Per le prestazioni emergenziali il datore di lavoro è dovuto a versare un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata, deliberate dal Fondo.



L'INPS ricorda che ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria (ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi) e le disposizioni in materia di prescrizione (art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995).

CODICE AUTORIZZAZIONE

Le posizioni contributive delle aziende interessate dal versamento al Fondo sono caratterizzate dal C.A. "**3F**", che, dal 1° gennaio 2014, assume il nuovo significato di "*azienda tenuta al versamento dei contributi ex decreto n. 82761/2014 (Fondo di solidarietà settore credito cooperativo)*".

Si tratta dello stesso codice che in precedenza era attribuito alle imprese iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione

e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo ex decreto n. 157/2000.



Ulteriori aziende rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo sono tenute ad inviare all'INPS, tramite Cassetto previdenziale aziende, una dichiarazione di responsabilità in merito al CCNL e ai contratti complementari applicati.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS



A decorrere dal mese di **giugno 2015**, a differenza del passato, nel flusso UNIEMENS la **contribuzione ordinaria** non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nell'**aliquota complessiva** applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Al riguardo l'Istituto chiarisce che non ci sono modifiche procedurali alla compilazione del flusso UNIEMENS.

Contributo ordinario arretrato

Le **mensilità arretrate** del contributo ordinario (periodo **gennaio 2014 – maggio 2015**) possono essere versate entro il terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare in oggetto e, pertanto, entro il **17 agosto 2015** (in quanto il 16 cade di domenica).

Al riguardo l'INPS chiarisce che per tali somme arretrate può essere presentata **istanza di rateazione**, in base alle regole generali che consentono la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Anche la quota sospesa nei confronti del lavoratore può essere recuperata ratealmente dalle aziende, a condizione che l'istanza di rateazione sia presentata entro il 17 agosto 2015.

Nel flusso UNIEMENS ai fini del versamento dei contributi ordinari arretrati, le aziende valorizzano – all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito> – l'elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice "**M134**" avente il significato di "*Contributo ordinario Fondo solidarietà del Credito Cooperativo gennaio 2014 – maggio 2015*";
- in <Retribuzione> l'importo dell'**imponibile** arretrato;
- in <SommaADebito> l'importo del **contributo**, pari allo 0,36% dell'imponibile previdenziale.



L'INPS fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in merito al versamento del **contributo addizionale**.

Contributo straordinario

Come anticipato, il **contributo straordinario** è determinato dall'INPS in misura corrispondente al fabbisogno di copertura

- degli **assegni straordinari** erogabili e
- della **correlata contribuzione**.

Ai fini del versamento anticipato della provvista mensile l'INPS, tramite procedura automatizzata, a partire dal 10 di ciascun mese:

- individua gli assegni straordinari in essere;
- predispone il flusso di pagamento per il mese successivo.

Il relativo importo viene reso disponibile ai datori di lavoro nel sito www.inps.it – “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: prestazioni di esodo”, che possono accedervi previo rilascio del codice PIN (il codice o la sua estensione deve essere richiesto alla sede INPS competente a ricevere il versamento mensile).

L’**accreditamento** (tramite bonifico) della somma, sulla contabilità speciale intestata alla sede INPS competente, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del **mese precedente** a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni.

Infine, l’INPS detta le istruzioni di compilazione del flusso UNIEMENS con riguardo alla componente riferita alla **contribuzione correlata**. In particolare, i lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario sono esposti all’interno dell’elemento <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>, con il codice “**CC**”, che assume il significato di “*Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del Credito cooperativo*”.

Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare, pari al 33% della base imponibile.

Qualora l’esodo del lavoratore si verifichi durante il mese, nel relativo flusso UNIEMENS dovranno essere valorizzati due distinti <DatiRetributivi> riferiti uno al periodo lavorato e l’altro al periodo di esodo. ■



JOBS ACT:
RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
E MODIFICHE IN TEMA DI MATERNITÀ

VIDEOCONFERENZA cefor

LA DIRETTA
ENZO DE FUSCO
16 Giugno 2015
ORE 10:00 - 13:00